

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 18 MARZO 2015

n. 38 *suppl.*



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 7

Regolamento Regionale “Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale inerenti animali della specie ovina, caprina, bovina e suina”.

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 8

Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 9

Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Pag. 51

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 10

Regolamento sull'organizzazione regionale art. 14 L.R. 28-12-1994 n. 36.

Pag. 73

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 7

Regolamento Regionale “Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale inerenti animali della specie ovina, caprina, bovina e suina”.**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 367 del 03/03/2015 di adozione del Regolamento;

EMANA**IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:****Art. 1***Ambito di applicazione*

1) Il presente regolamento disciplina la macellazione aziendale degli animali della specie ovi-caprina, bovina e suina, prevista dall’art 7 della L.R. N° 45/08, così come modificata dalla L.R. N° 45/2013 art. 10, e la successiva vendita delle relative carni fresche presso il proprio punto vendita aziendale e/o ad esercenti ubicati nel comune di appartenenza ed in quelli limitrofi, nell’ambito della Regione Puglia.

2) Il presente regolamento è applicabile solo ad imprenditori agricoli aventi come attività prevalente quella zootecnica e non può essere applicato ad imprenditori che svolgono le medesime attività presso stabilimenti riconosciuti per le stesse specie animali, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

3) La macellazione aziendale potrà riguardare solo ed esclusivamente animali allevati nella propria azienda e identificati singolarmente per quanto riguarda i bovini e gli ovi-caprini adulti, a gruppi per quanto riguarda agnelli, capretti, suini.

Art. 2*Abilitazione dell’operatore*

1) L’Operatore del Settore Alimentare (OSA) di produzione primaria, esercente l’attività zootecnica per la produzione della carne, che intenda effettuare la macellazione aziendale e la commercializzazione della stessa presso il proprio spaccio aziendale e/o ad esercenti che ricadono nel Comune di appartenenza ed in quelli limitrofi, deve:

- a) notificare alla ASL, competente per il territorio, lo svolgimento dell’attività di macellazione ai sensi del Reg. CE n. 852/04;
- b) conseguire un attestato rilasciato per la frequenza dei corsi di formazione per alimentaristi, organizzati e svolti conformemente alla L.R. 22/07 e s.m.i. e R.R. n°5 del 15/05/2008;
- c) conseguire un attestato di idoneità, al fine di garantire la tutela del benessere animale durante l’abbattimento, ai sensi del Reg. CE n.1099/09 e delle relative linee guida del 18/07/2014 o ricorrere ad altro personale abilitato all’uopo;
- d) predisporre o integrare il piano di autocontrollo (HACCP) ai sensi dell’art. 5 Reg. CE n. 852/04;
- e) richiedere alla ASL - Servizio Veterinario la predisposizione dell’apposito timbro V.S. per la bollatura delle carni; le spese sono a carico dell’OSA, mentre il timbro è custodito dal Veterinario ASL addetto al controllo della macellazione.

Art. 3

Requisiti strutturali

1) Le operazioni di stordimento, dissanguamento e macellazione dovranno essere eseguite in locali, all'uopo individuati all'interno dell'azienda, aventi i requisiti strutturali del Reg. CE n. 852/04 e in particolare:

- a) i locali dovranno essere in numero non inferiore a due, di cui uno per lo stordimento, il dissanguamento, lo scuoiamento e l'eviscerazione; l'altro per la pulizia dei prestomaci, lo stoccaggio provvisorio delle pelli e per eventuali ulteriori operazioni;
- b) pareti con superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) pavimento lavabile, disinfettabile, e dotato di pozzetti di raccolta delle acque reflue;
- d) è consentito l'utilizzo dei servizi igienici annessi alla abitazione dell'azienda zootecnica;
- e) disponibilità di acqua calda e fredda conforme a quanto definito all'art. 2 Reg. CE n. 852/04 lettera i (acqua pulita dolce) attraverso erogatori non azionabili a mano;
- f) lavabi azionabili in maniera tale da evitare contaminazione;
- g) impianto di trattamento delle acque reflue di cui al punto a), conforme al DLgs.152/06.

Art. 4

Attrezzature

1) Le attrezzature ed asservimenti necessari allo svolgimento delle attività di macellazione aziendale devono comprendere:

- a) sistema di stordimento idoneo per la specie animale da macellare, di cui all'Allegato I del Reg. CE n. 1099/2009, e, se necessario, un sistema di contenimento degli animali e di sistemi di protezione individuali che tengano conto del rischio biologico legato alla macellazione;

- b) carrucola elettrica per il sollevamento della carcassa e successivo dissanguamento o ganciere fisse per gli ovini, in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile;
- c) nel caso di suini, idonea attrezzatura per la scottatura e la depilazione oppure per la bruciatura e la raschiatura delle setole;
- d) paranco divaricatore per lo scuoiamento e l'eviscerazione;
- e) idonei contenitori per la raccolta e il trasferimento dei prestomaci;
- f) sistema di sterilizzazione dei coltelli;
- g) presenza di idonea attrezzatura frigorifera per lo stoccaggio e la conservazione delle carcasse;
- h) contenitori dedicati per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale, come previsto dal Reg. CE n. 1069/09 e Reg. Ue n. 142/2011, i quali, qualora non siano ritirati nella stessa giornata di macellazione dalla ditta autorizzata allo smaltimento, devono essere stoccati in cella frigo all'uopo destinata, diversa da quella per la conservazione della carne.

Art. 5

Prescrizioni per la macellazione

1) L'attività di macellazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita la macellazione di animali allevati nel proprio allevamento, purché questo non sia sottoposto a restrizioni sanitarie per la presenza di malattie infettive;
- b) il titolare dell'allevamento deve inoltrare al Servizio Veterinario territorialmente competente, con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo, la domanda di macellazione, conforme al modello 1;
- c) il Servizio Veterinario, entro le 24 h successive, comunica l'accoglimento o il diniego della prestazione; nel secondo caso, concorda una data sostitutiva;
- d) La macellazione degli animali, alla data prestabilita, non potrà iniziare se non alla presenza del Veterinario designato dalla

- ASL, responsabile della visita *ante e post mortem*, il quale, ad avvenuta macellazione, comunicherà al Servizio Veterinario competente gli identificativi degli animali macellati per lo scarico dalla BDN e ritirerà ed annullerà gli eventuali documenti degli stessi animali (passaporti);
- e) le carni, devono essere identificate con bollo ad inchiostro blu, conforme al modello 3, riportato anche sul DDT e scortate da certificazione di idoneità, conforme al modello 2; le carni, destinate agli esercizi di vendita del proprio comune e/o comuni limitrofi, devono essere scortate, oltreché dai suddetti documenti, dal certificato sanitario conforme al modello art.17 del Regio Decreto n. 3298 del 20/12/1928; qualora il trasporto delle carni richieda tempi superiori alle due ore dalla macellazione, le carni devono essere sottoposte a refrigerazione;
 - f) nei locali di cui all'art. 3, è vietato il sezionamento delle carcasse; tuttavia, le mezzene possono essere ridotte in pezzi più leggeri al fine di consentirne il trasporto nella cella frigorifera;
 - g) tutte le fasi della macellazione devono impedire la contaminazione delle carni;

- h) al termine delle operazioni di macellazione, i locali e le attrezzature devono essere tempestivamente lavati e disinfettati;
- i) il contenuto intestinale può essere smaltito nella concimaia dell'azienda;
- j) i sottoprodotti della macellazione, non utilizzabili per altri usi dall'OSA, devono essere smaltiti e/o trasformati da Ditta autorizzata sotto la vigilanza del veterinario ASL competente; lo smaltimento dei sottoprodotti può essere periodico, ed eseguito su richiesta del titolare dell'attività.

Art. 6

Diritti sanitari

Per le suddette attività ai Servizi Veterinari della ASL sono corrisposti i seguenti diritti sanitari, da versare al momento di accettazione della richiesta di macellazione:

1. fino a dieci capi Euro 10,00 oltre l'Enpav
2. da dieci a trenta Euro 20,00 oltre l'Enpav
3. da trenta a cinquanta Euro 30,00 oltre l'Enpav
4. oltre i cinquanta Euro 50,00 oltre l'Enpav

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2015

VENDOLA

MODELLO 1**MACELLAZIONE AZIENDALE**

All'ASL _____

Servizio Veterinario

Area "B"

Il/La sottoscritt_____

titolare dell'Azienda Zootecnica

conduttore

Ufficialmente Indenne da malattie infettive con Codice Aziendale_____;

C H I E D E

Nulla osta alla macellazione da eseguire presso la propria Azienda Zootecnica in data _____ alle ore _____ per un lotto di:

ovini n. _____

caprini n. _____

suini n. _____

bovini n. _____

presenti nel patrimonio aziendale da almeno 6 mesi.

Dichiaro, altresì:

- a) Gli animali alla macellazione e le madri non sono stati trattati con alimenti di cui è vietato l'impiego;
- b) Gli stessi animali non sono stati trattati con le sostanze di cui all'art 3 del D.lgs 158/06;
- c) Non sono stati sottoposti a trattamento terapeutico attraverso gli alimenti né a trattamenti diretti con specialità medicinali.

Lì _____

Firma

AZIENDA SANITARIA LOCALE _____

Via _____

Prot. n. _____ del _____

Il Dott. _____ Veterinario Ufficiale dell'ASL _____
V I S T A

La domanda del Sig. _____ proprietario e/o
conduttore dell'Azienda
Zootecnica cod. Azienda _____

N U L L A O S T A

alla macellazione da eseguirsi rigorosamente il giorno _____ alle ore

Lì _____
IL VETERINARIO UFFICIALE

N.B. La presente può essere presentata a mano o inviata via e-mail
all'indirizzo _____ o via fax al n. _____

MODELLO 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE _____
Via _____

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DELLE CARNI
EX ART. 17 R.D 3298 DEL 20.12.1928
LEGGE REGIONALE 45/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Io sottoscritto Dott. _____ Veterinario Ufficiale
ASL _____

C E R T I F I C O

Di aver visitato in data _____ le carni di:

ovini n. _____

caprini n. _____

suini n. _____

bovini n. _____

macellati presso l'Azienda Zootecnica

Codice Aziendale _____ come da Legge Regionale n. 45/2008 e successive modifiche.

D I C H I A R O

CHE LE CARNI CONTRASSEGNAE CON IL BOLLO SANITARIO
SOTTORIPORTATO, SONO IDONEE AL LIBERO CONSUMO.


Lì _____

IL VETERINARIO UFFICIALE ASL

Spazio per il Bollo sanitario

Copia BIANCA PER LO SPACCIO
Copia GIALLA PER L'AZIENDA ZOOTECNICA
Copia VERDE PER L'UFFICIO

MODELLO 3

FAC SIMILE BOLLO SANITARIO PER MACELLAZIONE AZIENDALE**CARATTERISTICHE DEL BOLLO SANITARIO**

1. Le dimensioni dovranno essere di cm. 6,5 x 4,5
2. Altezza dei caratteri: deve essere pari ad almeno 0.8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre.
3. Le dimensioni e i caratteri del bollo possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti e porcellini.
4. Il codice 000/XX/000 rappresenta il Codice Aziendale

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 8

Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 368 del 03/03/ 2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

**IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
*Principi e finalità***

1) La Regione, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, garantisce la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi stessi; assicura, inoltre, la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e realizza un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela del-

l'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

2) In forza delle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2 della l.r. 34/2008, la Regione esercita funzioni, poteri, provvedimenti e istituisce un osservatorio con finalità di studio ed analisi delle problematiche del settore, di monitoraggio dell'applicazione corretta e uniforme della l. r. n. 34/2008.

3) Nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 34/08 i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, attraverso apposito regolamento in linea con il presente provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

**CAPO II
NORME IN MATERIA
DI ATTIVITÀ FUNERARIA**

**Art. 2
*Definizioni***

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
 - a.1 il trasporto funebre per indigenti;
 - a.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - a.3 il deposito di osservazione;
 - a.4 l'obitorio;
 - a.5 le attività di medicina necroscopica;
 - b) ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
 - b.1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
 - b.2 le concessioni di spazi cimiteriali;
 - b.3 la cremazione;
 - b.4 l'illuminazione elettrica votiva;
 - b.5 i rifiuti;

- c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
 - c.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - c.2 la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
 - c.3 cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
 - c.4 il trasporto di salma e di cadavere;
- d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) operatore funebre: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p) polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
 - p.1 autorizzatoria;
 - p.2 di vigilanza e di controllo;
 - p.3 sanzionatoria.
- q) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t) trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u) tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v) Sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg.Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- w) Animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- x) incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Art. 3

Adempimenti conseguenti al decesso

- 1) Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia. La dichiarazione di morte, redatta secondo il modello di cui al successivo art. 37, co.1., lett. b.1, contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso.
- 2) L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1, lett. b.3, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
- 3) Il medico curante redige la denuncia di causa di morte ISTAT entro ventiquattro ore dall'ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte.
- 4) In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico;
- 5) Qualora gli aventi diritto manifestino l'intenzione di avvalersi delle previsioni del comma 1, art.10 della l.r. 34/2008, a richiesta e ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:
 - a. alla sala del commiato;
 - b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - c. al civico obitorio;
 - d. all'abitazione propria o dei familiari;

e. ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;

- 6) Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
- 7) Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.
- 8) La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1.
- 9) La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente in originale e di copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della l.r. 34/08, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
- 10) I congiunti, come individuati dall'art.4 del DPR 223/1989, purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n.34/2008.
- 11) Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

Art. 4

Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

- 1) Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente art.3, c.5, del presente

regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

2) Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonchè alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.

Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

3) Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

Art. 5

Periodo e depositi di osservazione

1) I soggetti deceduti non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 285/90.

2) In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico Obitorio.

Art. 6

Visita necroscopica

1) Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.

2) La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.2.

3) La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico.

Art. 7

Autorizzazione al trasporto di cadavere

1) L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

2) L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

3) L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane

comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'Art. 37 c. 1, lett. B5.

4) L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.

5) All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

6) Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

7) L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.

8) Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90.

9) La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

- a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
- b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

10) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.

11) Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 34/2008.

12) La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

Art. 8 *Attività funebre*

1) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15.

L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

3) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4) Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

- a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.

- b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa.
- e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria

struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

7) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8) L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

11) I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa cor-

responsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12) L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 9

Sospensione e revoca dell'attività funebre

- 1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.
- 2) La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
- 3) La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
- 4) In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 10

Cremazione

1) Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall'art.3, lettera b) della legge n.130/2001.

2) Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3) attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.

3) L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento), dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale che i Comuni sono tenuti ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

4) In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

5) Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

6) E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

7) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8) In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

9) Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.

10) Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

11) L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

12) Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

Art. 11

Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1) È istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.

2) Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del

codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

3) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

4) Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art. 12

Affidamento delle ceneri

1) L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.

2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.

3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.

5) L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini del-

l'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. i dati anagrafici del defunto cremato;
- d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Art. 13

Dispersione delle ceneri

1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2) La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4) La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008.

5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.

E' vietata:

- a. nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada);
- b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

7) L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

8) In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

9) Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

10) Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11) I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12) La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.

13) La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune. Il Regolamento Comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.

Art. 14

Rifiuti cimiteriali

1) Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006 .

Art. 15

Strutture per il commiato

1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre.

2) Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

3) Le strutture per il commiato devono possedere:

- a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b. camera ardente;
- c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- d. locale spogliatoio per il personale;
- e. deposito per il materiale;
- f. servizio igienico per il personale;
- g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;

h. eventuale locale per ristoro.

4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- b. umidità relativa 60 ± 5%.

5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

- a. impianto illuminazione di emergenza;
- b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.

7) Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

8) Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

CAPO III FORMAZIONE

Art. 16

Personale e profili professionali

1) Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'atti-

vità funebre di cui al precedente art. 8, devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17.

Art. 17
Percorsi formativi

1) Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.

2) I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.

3) Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.

4) E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

5) I programmi dei corsi, integrati da esercitazioni pratiche, verteranno sulle materie indicate nelle Tabelle I e II, di cui all'allegato a.1.

6) I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:

- a. ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento;
- b. agli operatori funebri o necrofori, Art 8 comma 4 lettera d) del Regolamento.

Il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è di 20 persone.

7) I corsi di formazione sono erogati dalla Regione Puglia direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 20/3/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate dalla Regione Puglia.

8) La durata dei corsi di formazione, i requisiti di ammissione, il numero massimo dei partecipanti e le ore formative sono riportati nella tabella riassuntiva per moduli compresa nell'Allegato a.1.

9) La durata del corso di aggiornamento per direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari è di 30 ore, mentre per gli operatori funebri e necrofori è di 25 ore.

10) E' prevista la partecipazione congiunta di entrambe le figure professionali delle attività funebri relativamente a quelle ore di lezione che si riferiscono a materie di interesse comune alle due figure.

11) La certificazione rilasciata al termine del corso, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività deve essere conforme all'allegato "2" del presente regolamento. Il soggetto attuatore deve utilizzare la modulistica di cui agli allegati "3" e "4" già in uso nelle prove di verifica.

12) La verifica consiste nella somministrazione di un test con più quesiti formulati dalla commissione i quali provvederanno, altresì, a stabilire a priori i criteri di valutazione, nonché a stabilire la soglia minima di profitto che unitamente al rispetto della soglia minima di frequenza costituisce presupposto per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso abilitante all'esercizio delle attività funebri.

13) In sede di prima applicazione, per il responsabile e gli operatori che risultino essere stati regolarmente assunti da almeno due anni, l'attestazione è rilasciata a seguito di partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Art. 18
Obblighi del personale comunale

1) Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.

CAPO IV
AMBITO CIMITERIALE

Art. 19

Costruzione dei cimiteri

1) Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 20

Pianta dei cimiteri

1) Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

2) La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

3) La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL. La stessa piantina planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Art. 21

Camera Mortuaria

1) Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

2) Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

Art. 22

Tumulazioni e loculi

1) Per le caratteristiche delle casse, si fa rinvio alle specifiche tecniche della vigente normativa in materia.

2) Sulla cassa deve essere presente apposita targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri.

3) Le casse di zinco devono essere rinforzate lungo i margini interni mediante idoneo riporto di materiale metallico saldato.

4) I cadaveri sono adagiati all'interno della cassa in zinco su tappetini assorbenti in materiale biodegradabile.

5) La costruzione e la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza dal Comune.

6) Per le norme tecniche di realizzazione dei loculi, anche all'interno di cappelle private, si rinvia alle prescrizioni vigenti in materia.

7) All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:

- a. della loro ubicazione e collocazione;
- b. del costo della costruzione;
- c. del costo della manutenzione;
- d. della durata della concessione.

8) I Comuni stabiliscono le condizioni per la concessione dei loculi.

9) Per le tumulazioni privilegiate si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 23

Indicazioni per i Comuni

- 1) I Comuni in conformità al presente regolamento, e tenuto conto delle necessità e degli usi locali, regolamentano le attività inerenti a:
- a. decorazioni su lastra di marmo a chiusura loculi e monumenti a terreno;
 - b. documenti e lapidi;
 - c. retrocessioni dei loculi o di aree per sepolture private;
 - d. sepolcri privati;
 - e. orario dei cimiteri e dei relativi uffici comunali interessati;
 - f. disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli;
 - g. norme di comportamento all'interno del Cimitero;
 - h. manifestazioni varie;
 - i. divieto di attività commerciali;
 - j. accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti lapidi e tombe;
 - k. lavori nei cimiteri;
 - l. ditte ammesse a lavorare nei cimiteri;
 - m. coltivazione di fiori ed arbusti;
 - n. riti funebri
 - o. reperimento di spazi idonei nel rispetto della libertà di culto
 - p. parcheggi
 - q. servizi per i frequentatori.

**CAPO V
CIMITERI
PER ANIMALI DI AFFEZIONE**

Art. 24

Costruzione dei cimiteri per animali d'affezione

- 1) I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri o di ampliamento e di quelli esistenti sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.

- 2) Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

- 3) La planimetria, predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

Art. 25

Competenza del Comune

- 1) Il Comune stabilisce l'iter amministrativo per ottenere l'autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
- 2) Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, e gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
- 3) Al Comune compete:
- a. Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.
 - b. collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - c. individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - d. concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
- 4) Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
- 5) L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministra-

tivi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 26

Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

- 1) Compete all'Area Funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:
 - a. Il rilascio dei pareri di cui all'art. 25 comma 2;
 - b. la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
 - c. la comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.

Art. 27

Compiti del Soggetto Gestore della Struttura

- 1) Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:
 - a. la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b. il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
 - c. la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - d. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - e. il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
 - f. le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici

vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;

- g. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
- h. informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
- i. l'onere delle utenze;
- j. l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- k. il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.

2) Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3) Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

- a. estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
- b. specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
- c. ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d. estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di

tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;

- e. ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f. qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

4) Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.

5) Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

Art. 28

Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti

1) La struttura è deputata ad accogliere spoglie di animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.

2) Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale. E' richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.

3) I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.

4) Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.

5) Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:

- a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b. confezionamento feretri;
- c. seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- d. disseppellimento degli stessi;
- e. incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
- f. tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
- g. tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
- h. estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.

I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.

6) Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 29

Trasporto

1) Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi auto-mezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011,

delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).

2) Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3) Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

4) Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.

5) Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di

materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di categoria 1".

6) Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 30

Caratteristiche strutturali e funzionali

1) Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a. la fascia di rispetto;
- b. le aree di parcheggio;
- c. gli accessi;
- d. la viabilità interna;
- e. la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- f. gli edifici dei servizi collaterali

2) Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:

- a. collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b. la sua estensione;
- c. l'orografia;
- d. la natura fisico chimica del terreno;
- e. la profondità e la direzione della falda freatica.

3) La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.

4) E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.

5) L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.

6) Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

7) La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

8) L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.

9) La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

10) E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

11) La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.

12) Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.

Art. 31

Impianti e funzioni collaterali

1) La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:

- a. aree di seppellimento;
- b. area per dispersione ceneri;
- c. cella frigorifera a contenuto plurimo;

d. colombario - ossario;

e. colombario - cinerario;

f. sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;

g. eventuale forno inceneritore.

2) Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

a. ufficio con attesa per il pubblico;

b. archivio;

c. spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;

d. servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;

e. spazio per confezionamento feretri;

f. ripostigli e deposito attrezzi.

Art. 32

Fosse di seppellimento

1) Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 2, art. 33.

2) Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite.

La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

3) La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

4) Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)

Art. 33

Sistema di seppellimento

1) Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

2) Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.

3) Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

4) I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.

5) I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.

6) Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

7) In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

8) Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Art. 34

Sistema di incenerimento

1) L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.

2) L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001(Allegato III capo I e III).

3) Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;

- b. l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
- c. devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

4) Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

5) I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.

7) Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992.

CAPO VI SANZIONI

Art. 35

Sanzioni amministrative

1) Per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/08 e del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel D.lgs 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a. da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell'art.15 della L.R. 34/08;

- b. da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli artt. 10 e 10/bis L.R. 34/08;
- c. da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art. 16 della L.R. 34/08.

Per le altre infrazioni,

- d. da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap II e Cap III del presente Regolamento;
- e. da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap V del presente Regolamento;

2) Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio Comunale.

3) Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio Regionale.

Art. 36

Norme transitorie

1) Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro centottanta giorni devono adeguare i requisiti di cui al presente articolo ed entro diciotto mesi ai requisiti formativi previsti per i dipendenti.

2) Per le strutture cimiteriali per animali d'affezione già in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è previsto un periodo di mesi sei, a partire da tale data, per l'adeguamento strutturale-amministrativo. L'adeguamento strutturale a quanto richiesto dal presente atto, dovrà avvenire entro due anni dalla sua entrata in vigore, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

3) In caso di revoca di autorizzazione, il Comune predisporrà gli interventi per il trasferimento, in strutture autorizzate, delle spoglie degli animali presenti e per la bonifica dell'area, con spese a carico del gestore inadempiente.

Art. 37

1) Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure, al presente Regolamento

sono allegati i seguenti certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica, per farne parte integrante:

a) Certificati:

- a.1 Trasporto salma;
- a.2 Necroscopico - Accertamento realtà della morte;
- a.3 Nulla osta sanitario alla cremazione;
- a.4 Certificato per il trasporto degli animali d'affezione morti.

b) Modelli

- a.1 attestato di formazione per la qualificazione professionale dei responsabili delle imprese funebri;
- a.2 attestato di formazione per la qualificazione professionale di operatore funebre;
- a.3 elenco partecipanti ammessi alla verifica finale;

c) Modelli-tipo:

- b. 1 dichiarazione di morte;
- b. 2 avviso di morte;
- b. 3 conferimento mandato per servizio funebre;
- b. 4 istanza e autorizzazione al trasporto di cadavere;
- b. 5 verbale di identificazione di cadavere e chiusura feretro;
- b. 6 richiesta di autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere /resti mortali, al trasferimento e alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
- b. 7 autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento ed alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
- b. 8 verbale di dispersione delle ceneri;
- b. 9 richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2015

VENDOLA

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934,
- D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (**Regolamento di Polizia Mortuaria**),
- L.30/03/2001, n. 130 (**Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri**); art.24, L. 31.5.95 n.218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
- D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (**Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L.31/07/2002, n. 179**);
- art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria**);
- L.R. 15/12/2008, n. 34 e s.m.i. "*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*";
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (**Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori**),
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d'affezione.,
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art.1) Regolamento di polizia veterinaria;
- DPCM 28/02/2003 Accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy,
- Reg. UE n° 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009).
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod.
- Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera , e succ. mod
- DGR. 2234 del 30/11/2013 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09.

*Allegato a. 1***TABELLA I - Programma comune alle due figure professionali di cui alla lettera "A" Responsabile e lettera "B" Operatore**

modulo	Ore	Contenuto
1	5	DPR 285/90; Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.93; Legge n.130/2001; Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i.; Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 34/08 e s.m.i. Competenze del Comune, dell'ASL e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio.
	5	Rapporto con i dolenti: ruolo dell'impresa. Il trasporto funebre: decoro, rispetto, ritualità, comportamento degli addetti alle attività funebri.
2	3	Autorizzazione al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione . Certificazioni mediche: trasporto salma e certificato necroscopico
	3	Obitorio: trasferimento di salme dall'esterno e all'interno degli obitori, servizio mortuario, toilette, composizione, preparazione salma e del cofano, strutture per il commiato
3	3	Responsabilità, modulistica, corretta compilazione, chi deve fare e cosa
	3	Esercitazione pratica in aula: simulazione nel trattamento di salme e di cadaveri
4	3	Cimitero – Operazioni cimiteriali: precauzioni igienico-sanitarie generali, inumazioni e tumulazioni, cremazioni e impianti crematori, esumazioni ed estumulazioni, traslazione dei feretri, affidamento e dispersione delle ceneri
	3	Esercitazione pratica
5	3	Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
	4	conoscenza e uso dei D.P.I da utilizzare nello svolgimento delle attività funebri
6	3	Mezzi funebri, autorimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione
	3	Recuperi difficili di salme

Totale 40**TABELLA II - Programma per la figura professionale di cui alla lettera "A" Responsabile**

modulo	Ore	Contenuto
7	7	Norme che regolamentano la vigilanza, i controlli e l'applicazione delle relative sanzioni. Approfondimento delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza della figura professionale di "Operatore funebre", con esercitazione pratica in aula Metodologia di archiviazione e protezione della documentazione. Normativa sulla privacy.
8	3	Problematiche e particolarità del recupero salme in caso di decessi a seguito di incidenti stradali, incidenti sul lavoro e altri recuperi speciali con intervento dell'autorità giudiziaria con simulazione in aula.

Totale 10**Tabella riassuntiva per moduli**

Figure Professionali	Mod 1	Mod 2	Mod 3	Mod 4	Mod 5	Mod 6	Mod 7	Mod 8	Teoria ore	Pratica ore	Tot ore
A Responsabili	X	X	X	X	X	X	X	X	40	10	50
B Operatori	X	X	X	X	X	X			30	10	40



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo il
Lavoro e l'innovazione
Servizio Formazione Professionale

REGIONE PUGLIA

ATTESTATO DI FREQUENZA
con verifica dell'apprendimento

DENOMINAZIONE DEL CORSO

Corsi di formazione per la qualificazione professionale dei Direttori tecnici e addetti alla trattazione di affari ai sensi della L.R. 34/2008 e s.m.i..

CONFERITO AL CANDIDATO

nato a

il

Profilo Professionale :

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA

Sede

Attestato n°

IL RESPONSABILE
del corso

IL PRESIDENTE
della Commissione esaminatrice

Il presente attestato si rilascia ai sensi della Legge 845/78 art 8, L.R. 15/02 art. 29 e dell'art. 1 del D.M. 6/10/2009

1. DENOMINAZIONE E NUMERO DEL CORSO

AUTORIZZATO con D.D. n° _____ del _____

2. PROFILO PROFESSIONALE DIRIFERIMENTO**3. DURATA DEL CORSO**

Ore

Periodo

Ore effettive frequentate dal candidato

Percentuale di frequenza

4. REQUISITI DI ACCESSO**5. CONTENUTI DEL CORSO****Area giuridica****Area tecnica****Area pratica****6. TIPO DI VALUTAZIONE FINALE**Colloquio Prove scritte Prova pratica o simulazione Altro **7. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE**

Quanto indicato nel presente atto è rispondente al vero.

Luogo e data

IL RESPONSABILE del corso

LOGO DEL SOGGETTO FORMATORE



Modello a.2

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo il
Lavoro e l'innovazione
Servizio Formazione Professionale

REGIONE PUGLIA

ATTESTATO DI FREQUENZA
con verifica dell'apprendimento

DENOMINAZIONE DEL CORSO

*Corsi di formazione per la qualificazione professionale di Operatore funebre
dei soggetti esercenti l'attività funebre ai sensi della L.R. 34/2008 e s..m.i..*

CONFERITO AL CANDIDATO

nato a _____ il _____

Profilo Professionale :

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA

Sede

Attestato n°

IL RESPONSABILE
del corso

IL PRESIDENTE
della Commissione esaminatrice

Il presente attestato si rilascia ai sensi della Legge 845/78 art 8, L.R. 15/02 art. 29 e dell'art. 1 del D.M. 6/10/2009

1. DENOMINAZIONE E NUMERO DEL CORSO

AUTORIZZATO con D.D. n° _____ del _____

2. PROFILO PROFESSIONALE DIRIFERIMENTO**3. DURATA DEL CORSO**

Ore

Periodo

Ore effettive frequentate dal candidato

Percentuale di frequenza

4. REQUISITI DI ACCESSO**5. CONTENUTI DEL CORSO****Area giuridica****Area tecnica****Area pratica****6. TIPO DI VALUTAZIONE FINALE**Colloquio Prove scritte Prova pratica o simulazione Altro **7. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE**

Quanto indicato nel presente atto è rispondente al vero.

Luogo e data

IL RESPONSABILE del corso



Certificato a. 1

Logo ASL

AZIENDA SANITARIA LOCALE _____

REGIONE PUGLIA

**Modulo per certificazione medica per il trasporto salma
(art. 10 - L.R. n. 34/2008)**

All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____
e del Comune di _____

Alla ASL di _____
e di _____

Il sottoscritto medico curante Dr./Dr.ssa (1) _____
Dipendente/Convenzionato con la ASL _____

DICHIARA CHE

il /la sig./ra _____ nato/a
a _____ il _____ cittadinanza
_____ residente a _____ in Via _____
n. _____ stato civile _____ coniugato/a con _____ identificato con
_____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

E' DECEDUTO/A il giorno _____ alle ore _____ presso _____

E' ESCLUSO il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

LA SALMA PUÒ ESSERE TRASPORTATA senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto, come da richiesta dei familiari acquisita agli atti, sarà effettuato presso:

- Abitazione privata in via _____ a _____
- Obitorio sito in via _____ a _____
- Struttura per il commiato sita in via _____ a _____
- Luogo di culto idoneo sito in via _____ a _____
- Servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private in via _____ a _____

_____, li _____

Il Medico

Il sottoscritto (2) _____ nella sua qualità di **titolare / responsabile della conduzione dell'impresa funebre** _____ con sede a _____ in via _____ n. _____ autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____, vista la richiesta di trasferimento della salma sopra indicata, effettuata dal sig. _____, in qualità di avente titolo

DICHIARA

- che il trasporto avverrà in data _____ alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata _____ condotta da _____
- che il trasporto della salma del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 10 della L.R. n. 34/2008 con la salma riposta in contenitore non sigillato;
- che la salma sarà posta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito dall'art. 10, comma 4, L.R. n. 34/2008.

_____, li _____

Il dichiarante

Il sottoscritto (3) _____ nella sua qualità di _____ della struttura _____ sita in _____ dichiara di ricevere la salma sopra indicata il giorno _____ alle ore _____

L'addetto al trasporto

Il dichiarante

Note per la compilazione

1. Il modulo va compilato a cura del medico curante o del medico, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso,
2. L'addetto al trasporto deve inviare il modulo, a mezzo fax, e-mail o servizio postale al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.LL. competenti per territorio.
3. Il responsabile dell'obitorio, della struttura per il commiato o del servizio mortuario deve dare notizia della ricezione della salma al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.LL. competenti per territorio; per il trasferimento presso abitazione privata o luogo di culto, i predetti adempimenti sono a carico dell'impresa funebre.

Certificato a. 2

Logo ASL
AZIENDA SANITARIA LOCALE



REGIONE PUGLIA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U. O. T. _____

Presidio Ospedaliero di _____

CERTIFICATO NECROSCOPICO
ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 285/1990

Il sottoscritto dr _____, in qualità di medico necroscopo della ASL _____, certifica di aver personalmente accertato la realtà della morte di _____, nato a _____ il _____, cittadinanza _____ residente in vita in _____ alla via _____ n. _____, identificato mediante _____.

L'accertamento della realtà della morte è stato effettuato in data _____ alle ore _____, presso _____, mediante: _____

- rilievo diretto fenomeni abiotici
- accertamento E.C.G. protratto per non meno di 20'
- accertamento morte cerebrale ex D.M. 11.4.2008
- evidenza di decapitazione o maciullamento

Il decesso, sulla scorta delle notizie assunte/desunte¹⁾ da _____, si è verificato in data _____ alle ore _____, presso _____.

- Non sussistono
- Sussistono le previsioni di cui all'art. 10 DPR 285/1990 (decesso per malattia infettiva-diffusiva / segni di iniziale putrefazione / altre ragioni di natura igienico-sanitaria¹⁾) e si dispongono le seguenti prescrizioni:

La chiusura in cassa potrà essere effettuata non prima di _____ ore dal decesso.

Il seppellimento avverrà previo rilascio dell'autorizzazione da parte:

- dell'Ufficiale di Stato Civile (art. 6 del DPR 285/1990)
- dell'Autorità Giudiziaria (art. 5 del DPR 285/1990)

Si segnalano i seguenti dati circa la somministrazione in vita di nuclidi radioattivi _____ e si prescrivono le seguenti disposizioni (art. 15 DPR 285/1990) _____

Rilasciato a _____ il _____

IL MEDICO NECROSCOPO ²⁾

¹⁾ Barrare la voce che non interessa
²⁾ Timbro e firma leggibile del medico

Logo ASL
AZIENDA SANITARIA LOCALE



Certificato a. 3
REGIONE PUGLIA

Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica U. O. T. _____

IL MEDICO NECROSCOPO

Vista la richiesta presentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, di sottoporre a cremazione il cadavere _____, deceduto in questo Comune in data _____ alle ore _____ per _____;

Visto l'art 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 10.09.1990, n. 285;

Visto l'art 3, comma 1, lettera a) della Legge 30.03.2001, n. 130;

Visto ¹⁾:

- la Scheda di Morte ISTAT redatta dal Dr. _____ in data _____ dalla quale si esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- quanto riportato nel registro delle cause di morte agli atti di quest'Ufficio, relativamente alla causa di morte del predetto defunto che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- il nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria in data _____

CERTIFICA

che il cadavere di _____ può essere cremato, salvo il rilascio dell'autorizzazione di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/90.

Si da atto che ¹⁾:

- è stato effettuato il prelievo di formazioni pilifere di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 34/2008;
- non è stato effettuato il prelievo di formazioni pilifere di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 34/2008, in quanto _____;
- il cadavere non è portatore di pacemaker;
- il cadavere era portatore di pacemaker e questo è stato rimosso, come risulta da attestazione a firma di _____

Rilasciato a _____ il _____

IL MEDICO NECROSCOPO ²⁾

¹⁾ Barrare la voce che interessa

²⁾ Timbro e firma leggibile del medico



Certificato a. 4

CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI D'AFFEZIONE MORTI

REGIONE PUGLIA COMUNE di _____ A.S.L. ____ N° Certificato _____

PROPRIETARIO	DETENTORE	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

PRIVATO []

ALLEVAMENTO []

SPOGLIE ANIMALI ABBANDONATI []

IDENTIFICAZIONE DEL/DEGLI ANIMALE/I

N°	SPECIE	RAZZA	Peso Kg.	SESSO	DATA DI NASCITA (giorno-mese-anno)	MICROCHIP/TATUAGGIO (compilare con attenzione)
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /	
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /	
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /	

In data odierna il sottoscritto ha sottoposto a visita sanitaria il/i capo/i sopra indicato/i

MORTO/I []

ABBATTUTO/I D'URGENZA []

ABBANDONATO []

Stabilendo quale probabile causa di morte

Ai sensi del Reg. CE 1060/2009, si dispone per l'invio a:

Inceneritore [] Impianto di trasformazione [] Impianto di transito [] Sotterramento* []

* In caso di sotterramento, si esclude la presenza di malattie infettive e diffuse gravi

Il Veterinario

..... lì,/...../.....

timbro (o nome e cognome) e firma

Si dichiara che il/i capo/i sopradescritto/i è/sono pervenuto/i in data/...../..... presso:

Inceneritore [] Impianto di trasformazione [] Impianto di transito* [] Cimitero per an. d'affezione []

DITTA	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

a mezzo trasportatore:

DITTA	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

Il responsabile impianto destinazione

4 copie: 1 Veterinario provenienza - 1 impianto di destinazione
1 copia da restituire all'ASL provenienza - 1 copia proprietario\detentore



Modello-tipo b. 1

Dichiarazione di morteAl Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di _____Il sottoscritto _____
in qualità di _____

dichiara, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, il decesso di

Nome e cognome del defunto _____

Sesso _____

Luogo e indirizzo del decesso ⁽¹⁾ _____

Data del decesso _____

Ora del decesso _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente nel Comune di _____

alla via _____

Generalità del coniuge ⁽²⁾ _____luogo e data
_____firma del dichiarante

1 – indicare il Comune, l'indirizzo ed il luogo preciso della morte

2 – Indicare le generalità del coniuge anche nel caso in cui il defunto fosse vedovo o divorziato

Modello-tipo b. 2



Logo e denominazione della struttura

Avviso di morte

Al Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di _____Il sottoscritto _____
in qualità di ⁽¹⁾ _____

dichiara, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, il decesso di

Nome e cognome del defunto _____

Sesso _____

Luogo e indirizzo del decesso ⁽²⁾ _____

Data del decesso _____

Ora del decesso _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente nel Comune di _____

alla via _____

Generalità del coniuge ⁽³⁾ _____luogo e data
_____timbro e firma del dichiarante

1 – direttore della struttura o suo delegato

2 – indicare il Comune, l'indirizzo ed il luogo preciso della morte

3 – Indicare le generalità del coniuge anche nel caso in cui il defunto fosse vedovo o divorziato



Modello-tipo b. 3

CONFERIMENTO MANDATO DI SERVIZIO FUNEBRE

I sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente in _____ rec. Telefonico _____ cod. fiscale _____ doc. d'identità tipo _____ nr. _____ rilasciato da _____ il _____ in qualità di _____ del/della defunto/a _____

Nome e Cognome _____ di _____ anni _____
cittadinanza _____ deceduto/a alle ore _____ del giorno _____
presso _____ nato/a il _____
a _____ (documento d'identificazione: _____)
tipo _____ nr. _____ residente in _____
Paternità _____ Maternità _____ Professione _____
Stato Civile:
<input type="radio"/> Celibe / Nubile
<input type="radio"/> Coniugato/a con _____ il _____ nato/a il _____ a _____ residente a _____
<input type="radio"/> Separato/a legalmente da _____ il _____ nato/a il _____ a _____ residente a _____
<input type="radio"/> Vedovo di _____ deceduto/a il _____ a _____

Incarico la Ditta _____ ad espletare le pratiche e ad anticipare, a mio nome e per mio conto, tutte le spese relative all'organizzazione del servizio funebre per la suddetta salma, attenendovi a quanto stabilito nel preventivo richiestoVi. In particolare:

Il trasporto funebre avrà inizio il giorno _____ alle ore _____ con partenza da _____ sosta alle ore _____ presso _____ per svolgimento del rito religioso/civile e destinazione finale al cimitero di _____ la salma è destinata ad essere

- Inumata nel suindicato cimitero
- Tumulata nella tomba già esistente (concezione tipo _____ nr _____)
- Tumulata in sepoltura da prenotare, per la quale diamo specifico mandato
- Preventivamente cremata presso l'ara di _____

Vogliate far intestare la fattura e/o ogni certificazione fiscale inerente il funerale commissionatoVi a:

Nome Cognome _____ residente in
Via _____ n. _____ c.a.p. _____ Comune _____ cod. Fiscale _____ recapiti telefonici _____

_____ In fede
_____ li _____

Per accettazione e per dichiarazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, di utilizzare i presenti dati esclusivamente ai fini del servizio funerario commissionato

L'Impresa

In fede

Licenza di P.S. n. _____ del _____ Autorizz. Amm. n. _____ del _____ P.I.V.A.: _____ C.F. _____



Modello-tipo b. 4

Modulo istanza e rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere
 (comma 1, art. 10bis, L.R. n. 34/2008)

 marca
 da
 Bollo

Al Comune di _____

Il sottoscritto/a (1) _____ nato/a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ cap. _____ documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____ in qualità di (2) _____
 oppure dalla Impresa di O.F. _____ sita in _____ alla via _____

CHIEDE:

Il rilascio dell'**autorizzazione** al trasporto del cadavere di: Cognome/Nome (1) _____ nato a _____ il _____ cittadinanza _____ abitante in vita a _____ in via _____ C. F. _____. Il decesso è avvenuto nel Comune di _____ in data _____ alle ore _____. Da(3) _____ a (4) _____ sito/a in via _____ nel Comune di _____ previa sosta per le esequie presso la chiesa di _____ in _____. Il trasporto verrà effettuato dalla Impresa denominata _____ sita in _____ alla via _____ tramite il veicolo tipo _____ targato _____ e condotto da _____ accompagnato dai necrofori: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

Il richiedente _____

_____, li _____

COMUNE DI _____

Il responsabile dell'ufficio, vista la richiesta sopraindicata, **autorizza** il trasporto del cadavere di _____ meglio sopra individuato, da _____ a _____ previa sosta presso _____ da parte della Impresa _____ accompagnato dai necrofori soprariportati. Con il veicolo tipo _____ Targa _____ condotto da _____

N.B. Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento degli altri necrofori, purchè ad accoglierlo ci sia un adeguato numero di operai per le necessarie operazioni.

_____, li _____

Il Responsabile del Servizio o ufficio

Note per la compilazione

1. Familiare o avente titolo. Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento.
2. indicare il grado di parentela o titolo a richiedere il trasporto
3. indicare il luogo di partenza del cadavere
4. indicare il luogo di destinazione del cadavere.



Modello-tipo b.5

Identificazione di cadavere e chiusura feretro (comma 7, art. 10-bis L.R. n. 34/2008)

Il sottoscritto _____ dipendente dell'impresa funebre (a) _____ con sede a _____, chiamato ad eseguire la chiusura del feretro del/la Sig./ra _____ nato/a il trasporto _____ il _____ cittadinanza _____ residente a _____ in Via _____ n. _____ C.F. _____ deceduto il _____ alle ore _____ in _____, con trasferimento del cadavere dal Comune di _____ al cimitero/crematorio di _____ previa sosta presso _____ per la celebrazione delle esequie, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA CHE:

- il cadavere sopra generalizzato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conforme alle prescrizioni _____ previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere e in particolare:
- il cadavere è stato racchiuso in duplice cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo, munita di valvola di neutralizzazione gas;
- il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderata internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto, fuori Regione, anche per distanze superiori a 100 Km;
- il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno;
- il cadavere è stato sottoposto a trattamento antiputrefattivo, come da certificazione allegata;
- sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie: _____;
- esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte, del/la defunto/a.
- Il trasporto avverrà è avvenuto in data _____ alle ore _____ come da autorizzazione al trasporto prot. N° _____ del Comune di _____ in data _____, tramite l'impresa di _____ con l'auto targata _____ condotta da _____;
 - La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti;
 - Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante: documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____; (b) in mancanza di documenti, difficoltà nel riscontro tra il defunto e la foto sul documento, si fa ricorso a 2 testimoni identificati:
 - Sig. _____, documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da _____;
 - Sig. _____, documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da _____; Loalità _____ il _____;
 - A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa, il Comune ove tale ditta ha sede, il numero di autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata) riprodotto anche in calce al presente documento;

Della presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene redatta in 4 copie;

 - una copia, l'originale, è allegata alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione;
 - una copia al Comune di partenza (d), inviata anche a mezzo fax, e-mail o servizio postale;
 - una copia alla ASL di partenza (e), inviata anche a mezzo fax, mail o servizio postale;
 - una copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto.

1° testimone _____



L'addetto alla chiusura _____

2° testimone _____

L'addetto al trasporto _____

Località _____, li _____

Il sottoscritto (c) _____ addetto alla struttura ricevente, denominata _____

sita in _____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____ alle ore _____

Località _____, li _____

Il ricevente _____

Modello-tipo b. 6

Marca da bollo



**Modulo per la richiesta dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,
al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri**

(L.R. n. 34/2008, art. 12, c. 1; art.13, c. 1 - 3)

Al Comune di _____

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____ cap. _____ documento di
riconoscimento tipo ⁽¹⁾ _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____ in qualità
di ⁽²⁾ _____, in considerazione della manifestazione di volontà del defunto o degli
aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri, come risulta dai seguenti atti e documenti
allegati ⁽³⁾:

- disposizione testamentaria del defunto
 volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i proprii fini quello della cremazione
 dichiarazione di volontà resa dal coniuge
 volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, e 77 C.C. e, in caso di concorrenza di più
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi

CHIEDE

**Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,
al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri del defunto**

Cognome/Nome _____ nato a _____ il _____,
cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in via
_____ n. _____ C. F. _____, deceduto nel Comune di
_____ via _____ in data _____ alle ore _____.

Il cadavere sarà trasportato dal Comune di _____ al crematorio sito nel Comune di _____ previa
sosta presso _____ per le esequie, con il veicolo dell'Impresa
_____ di _____, autorizzazione n. _____, targato _____, condotto da
_____ accompagnato dai necrofori:

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

La cremazione sarà effettuata presso il crematorio sito nel Comune di _____ con successivo
trasferimento delle ceneri nel Comune di _____, per essere destinate a ⁽⁴⁾:

Affidamento personale a _____, nato a _____, documento di
riconoscimento tipo ⁽¹⁾ _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____, che
specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla via
_____ n. _____ sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata ⁽⁵⁾, come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza,
a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
c. in natura, e specificamente in ⁽⁶⁾:
 mare lago fiume aria _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____, _____

Firma del richiedente

Note per la compilazione

- 1) Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento.
- 2) Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a richiedere il trasporto
- 3) Allegare la documentazione, in originale o in copia conforme, da cui si evince la volontà del defunto
- 4) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- 5) Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è indicato dall'avente diritto
- 6) Specificare la località

Modello-tipo b. 7

Marca da
bollo


**Modulo per autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,
al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri**

(L.R. n. 34/2008, art. 12, c. 1; art.13, c. 1 - 3)

**COMUNE di _____
Il Responsabile del Servizio / Ufficio**

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal sig./ra _____ nato/a _____ il _____ cittadinanza _____ residente a _____ in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri del defunto _____ nato a _____ il _____ cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in via _____ n. _____, C. F. _____, deceduto nel Comune di _____ in data _____ alle ore _____;

AUTORIZZA

il trasporto del cadavere/resti mortali di _____, come sopra generalizzato, dal Comune di _____ al crematorio sito nel Comune di _____ previa sosta presso _____ per le esequie, con il veicolo dell'Impresa _____ avente sede legale in _____, autorizzazione n. _____, targato _____, condotto da _____ accompagnato dai necrofori: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____.

N.B. Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento degli altri necrofori, purché ad accoglierlo ci sia un adeguato numero di operai per le necessarie operazioni.

Luogo e data _____, _____

Il Responsabile del Servizio / Ufficio
L'Ufficiale di Stato Civile

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal sig./ra _____ in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri del defunto _____;

Vista la documentazione prodotta in ordine alla manifestazione di volontà del defunto o degli aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri;

Visto l'Allegato A/3 – Il Certificato del medico della ASL che Nulla Osta alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione del cadavere/resti mortali di _____ presso il crematorio sito nel Comune di _____ con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di _____, per essere destinate a ⁽¹⁾:

Affidamento personale a _____, nato a _____, documento di riconoscimento tipo ⁽²⁾ _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____, con l'obbligo di conservare le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla via _____ n. _____ sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata, come da apposito verbale che dovrà essere consegnato entro tre giorni a questo Ufficio di Stato Civile,

- a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
 b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
 c. in natura, e specificamente in:
 mare lago fiume aria ⁽³⁾ _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____, _____

L'Ufficiale di Stato Civile
Note per la compilazione

1) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando.

2) Indicare estremi del documento di riconoscimento dell'affidatario

3) Indicare la località

Modello-tipo b.8

**VERBALE DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
/...../....., incaricato della dispersione in qualità di _____, consapevole delle
 responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci
 (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

DICHIARO CHE

Oggi alle ore presso (indicare area)
 sono state disperse
 dal/la signor/a (nome/cognome) nato/a a il
/...../..... residente in via
 a le ceneri provenienti dalla cremazione della salma di
 nato/a a il/...../.....,
 deceduto/a a il/...../.....
 Eventuali altre annotazioni

DICHIARO CHE

Al fine di evitare l'abbandono in natura dell'urna vuota

- la stessa sarà trattenuta e conservata dai familiari
- la stessa sarà smaltita secondo gli obblighi di legge dai familiari
- la stessa sarà consegnata presso ggli uffici siti nel cimitero di previa asportazione
 della targhetta e presentazione del presente verbale

Il presente verbale viene redatto in triplice copia che si provvederà a consegnarle una agli atti d'ufficio
 dell'impresa, una consegnata al comune di la terza a chi ha richiesto la dispersione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno
 trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
 dichiarazione viene resa.

**L'incaricato
 Firma**

....., li



Modello-tipo b.9

**Modulo per la richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione
(comma 3, art. 7, L.R. n. 34/2008)**

Il/La **sig./ra** _____ nata a _____ il
 _____ cittadinanza _____ residente a _____ in via
 _____ n. _____ C.F. _____ docum. _____ Identità
 _____ in qualità di possessore delle spoglie dell'animale (1)
 _____ identificato con (2) _____ di taglia (3) _____ e
 peso di circa Kg _____ ne chiede l'autorizzazione al trasporto per la sepoltura presso (4)
 _____ sito nel Comune di _____ inoltre

DICHIARA

che l'animale di cui innanzi:

- non ha morsicato persone o altri animali nei dieci giorni precedenti la morte (5)
- non è stato morsicato da animali sconosciuti negli ultimi mesi (5)

_____, li _____
 Il proprietario

Identificato con documento _____ rilasciato da _____ il _____

Il sottoscritto medico veterinario _____ iscritto all' Ordine della Provincia
 di _____ n. iscrizione _____ esclusa la presenza di rischi per la salute pubblica

AUTORIZZA

il trasporto da _____ a _____ per la sepoltura delle spoglie
 dell' animale sopra specificato.

_____, li _____
Il medico veterinario/timbro

Spazio riservato alla struttura di destinazione

La spoglia dell'animale in questione è stata accolta il _____ nell'area di sepoltura per animali di

Il gestore

Note per la compilazione

1. Indicare la specie animale (es. gatto, cane, ecc.)
2. N. di identificazione (tatuaggio, microchip), se presente.
3. Indicare se piccola, media o grossa taglia.
4. Indicare la denominazione dell' area di sepoltura.
5. Solo in caso di mammifero.

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 9

“Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico “

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 03/03/ 2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

**IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:**

**CAPO I
AMBITO E DEFINIZIONI**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “*Legge Forestale*” e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, “*Regolamento Forestale*” e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 2
Definizioni**

1. **Vincolo Idrogeologico:** è vincolo conformativo che limita l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”.

2. **Bosco:** Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

Definizione riportata nell’art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

3. **Trasformazione dei boschi:** costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale, disciplinata ai sensi del combinato disposto D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*” e Legge Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)*” e nel Regolamento Regionale attuativo 21/2013.

4. **Terreni saldi:** sono terreni saldi i terreni con una destinazione d’uso agricola non utilizzati per colture agrarie e non soggetti a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale agrario da almeno otto anni.

5. **Comunicazione d'inizio lavori:** atto da inoltrare, secondo l'Allegato 1, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di lavori individuate dagli artt. 19, 20 e 25 del presente Regolamento.

6. **Parere:** atto da inoltrare, secondo l'Allegato 1, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di lavori individuate dagli artt. 21 e 26 del presente Regolamento.

CAPO II NORME TECNICHE GENERALI

Art. 3

Criteria di attuazione degli interventi

1. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico.
2. Eseguiti i movimenti di terra e/o l'impianto di cantiere per la realizzazione di opere va eseguita la riduzione in pristino dell'area interessata.
3. Nel caso di interventi di manutenzione di opere di sistemazione idraulica forestale e di consolidamento di versante e/o di scarpata, il progettista, in funzione delle prestazioni attese (in termini di resistenza) e in relazione alla tipologia di intervento, valuta le possibili scelte che riducano l'impatto ambientale utilizzando, ove possibile, criteri dell'ingegneria naturalistica.

Art. 4

Regimazione delle acque

1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.
2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:

- a) modificare impluvi, fossi o canali;
- b) modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere;
- d) effettuare emungimenti delle acque sotterranee.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1. e 2., sono effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, riportate nella relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere come da Allegato 2, graduate in relazione all'entità dell'intervento.

4. Durante l'esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

Art. 5

Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modifica dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.
2. Deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.
3. Nei terreni posti su pendii con pendenza superiore al 15% o in prossimità degli stessi, oltre a verificare la stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere eseguita un'idonea analisi di stabilità di pendio sia in fase di cantiere sia nell'assetto defini-

tivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

5. Eseguite le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sul suolo e sotto-suolo, prospezioni geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo, perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere o interventi va ripristinato lo stato originale dei luoghi.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, costituente parte integrante della progettazione delle opere, nella quale devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i fattori di sicurezza determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

7. Per opere che non comportino per l'esecuzione dell'intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è sufficiente una relazione geologica basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

8. Il tecnico competente e/o il progettista, durante l'esecuzione dei lavori, deve accertare la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto allo stato effettivo dei terreni e adottare ogni eventuale ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque. Qualora l'accertamento evidenzia situazioni geologiche sfavorevoli, il progettista deve prevedere una variante al progetto che sarà soggetta a nuova valutazione e a parere.

Art. 6

Scavi e riporti di terreno

1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi.

2. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Nel caso di particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa dai fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono essere realizzate contestualmente agli scavi, con successivo riporto di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare ad attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi aventi caratteristiche fisico-chimiche analoghe ai terreni in sito o tali da migliorarne la fertilità agronomica. Il Servizio competente al rilascio del parere, se necessario, può richiedere un certificato di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso.

5. La realizzazione di fabbricati con piani interrati dovrà avere un'esecuzione di scavo coerente con i volumi fuori terra. E' consentita, previa comunicazione, una movimentazione di terra superiore ai volumi fuori terra a condizione che:

- a) la differenza di superficie fra l'entro terra e il fuori terra rivenga dal rispetto di norme ovvero da situazioni oggettive che la rendano indispensabile per la tipologia del substrato ovvero ancora da esigenze che rendano tale alternativa meno impat-

- tante, sia per la tipologia di roccia coinvolta, sia nell'ottica della minore impermeabilizzazione di superfici assorbenti;
- b) la quota di rispetto dal piano delle falde, eventualmente presenti, deve essere di almeno m 1,5;
 - c) l'intercapedine sia limitata allo stretto specifico tecnico.

Art. 7

Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e alla Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e ss.mm.ii.

2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, purché non si determinino modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e si provveda all'idoneo compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le rocce da scavo devono essere riposte negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed evitando fenomeni di impermeabilizzazione e/o ruscellamento superficiale. Qualora necessario, deve essere assicurato un idoneo drenaggio del pendio e/o opportune canalizzazioni superficiali.

3. Durante le fasi di cantiere, eventuali depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. I depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi o fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di qualsiasi corso d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono

inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

4. Le norme del presente articolo non si applicano:

- ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);
- ai terreni e alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o da aree comprese all'interno di siti contaminati.

Art. 8

Opere di contenimento del terreno

1. Tutte le opere di contenimento devono essere dimensionate e realizzate in modo da assicurare la stabilità dei terreni nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Le opere di contenimento devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque superficiali e profonde, garantendo una idonea filtrazione ed evitando fenomeni di ruscellamento.

Art. 9

Interventi strutturali e non strutturali

1. Gli interventi strutturali sono costituiti dall'esecuzione e/o manutenzione di opere di sistemazione e di opere in alveo.

2. Gli interventi strutturali di opere di sistemazione sono quelle a scala di bacino che riguardano essenzialmente le sistemazioni idraulico-forestali e le sistemazioni idraulico-agrarie (stabilizzazione dei pendii e del reticolo idrografico minore, attività di forestazione, pratiche agricole). Tali interventi devono rispettare quanto previsto dagli strumenti pianificatori vigenti ed essere coordinati al fine di ottenere il miglior assetto idrogeologico del territorio.

3. Gli interventi strutturali in alveo sono suddivisi in:

- interventi di regimazione, finalizzati al controllo del regime delle portate liquide (invasi, casse di espansione, scolmatori, diversivi, opere di arginatura);
- interventi di regolarizzazione, mirati al miglioramento delle condizioni del deflusso mediante modifiche dell'assetto plano-altimetrico del corso d'acqua (risagomature d'alveo, rettifiche fluviali o drizzagni).

4. Sono Interventi non strutturali le opere finalizzate alla riduzione del danno da dissesto, costituite dalle attività di controllo e di monitoraggio finalizzate allo sviluppo di adeguati sistemi di rilievo e controllo delle grandezze fisiche di base relativamente ai principali fenomeni di dissesto.

CAPO III TUTELA DELLE AREE FORESTALI ED AGRARIE

Sezione I Tutela della vegetazione e dei pascoli

Art. 10 *Taglio boschivo*

1. Il taglio boschivo è disciplinato da specifico regolamento regionale che prevede:
- a) le norme relative alla loro esecuzione e pianificazione;
 - b) le disposizioni relative al rinnovamento della vegetazione forestale e alla sostituzione di specie;
 - c) le disposizioni relative alla conversione dei boschi.

Art. 11 *Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree*

1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradica-

mento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi del presente regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale 25 maggio 2012 n. 12 *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)"*.

2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.

Art. 12 *Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e foglie*

1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi autorizzati.
2. E' altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi autorizzati.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.

Art. 13 *Esercizio e limitazione del pascolo*

1. L'esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo e in tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è disciplinato dalla normativa nazionale di riferimento e dalla regolamentazione regionale specifica.

Sezione II Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale

Art. 14

Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che sia lasciata salda una fascia larga almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali e dalla base di argini di fiumi o torrenti.
2. Non possono essere eseguite lavorazioni agro-forestali atte a modificare il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.
3. Le lavorazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento rispettando, in particolare, quanto stabilito dall'art. 4 comma 5.

Art. 15

Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. Nei terreni soggetti a vincolo è fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie e/o idraulico-forestali. E' vietata, fatti salvi i casi autorizzati, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi o fossette che hanno finalità di allontanamento delle acque, nonché la distruzione, l'alterazione, la rimozione di ogni altra opera (scogliere, palificate, briglie, gradonate, terrazzamenti e muri a secco).
2. Gli interventi di ingegneria naturalistica sono realizzati e dimensionati sulla base delle linee guida e i criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica approvate dalla Regione Puglia con DGR 1 luglio 2013, n. 1189.
3. I proprietari o possessori dei terreni sono obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l'incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini.

**Sezione III
Trasformazione**

Art. 16

Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione può essere effettuata solo in seguito a rilascio del parere del Servizio Foreste della Regione Puglia.
2. Il parere di cui al comma 1 è sostituito da comunicazione al sussistere contestuale delle condizioni che gli interventi riguardano superfici non superiori a 1.5 ettari e su terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento;
3. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:
 - a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agraria e salvaguardare una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi;
 - b) deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.
4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoc-

tone purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a parere. Il parere è sostituito da comunicazione al verificarsi delle condizioni del precedente comma 2.

5. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata così come disciplinato dall'art. 2 punto 2 Reg, CE 796/2004, dal Decreto Ministeriale 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e dal Regolamento Regionale 28/2008.

CAPO IV

OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO CONNESSI ALLA COLTIVAZIONE E ALLA SISTEMAZIONE DEI TERRENI AGRARI E FORESTALI

Art. 17

Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti a parere o comunicazione

1. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:

- a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni e relative opere di sostegno;
- b) non sia modificato l'assetto morfologico dei terreni;
- c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;
- d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri stessi;
- e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.

2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria della

viabilità poderale e interpoderale a fondo naturale non forestale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria della viabilità va inteso, in particolare:

- a) il livellamento del piano viario;
- b) il ricarico con inerti;
- c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
- d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) l'installazione di reti paramassi;

3. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità poderale e interpoderale non forestale a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

Art. 18

Altre opere e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non sono soggetti a parere e/o comunicazione modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno strato superficiale dello spessore di 50 centimetri, che comporti un volume complessivo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:

- a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;

- b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
- c) non siano create aree di ristagno delle acque;
- d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;
- e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.

2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

- a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
- b) non comporti eliminazione di piante forestali d'alto fusto o di ceppaie arboree per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
- c) non comporti scavi di dimensioni superiori a 0,5 metri di larghezza e 0,5 metri di profondità.

3. Non sono soggetti a parere o comunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa rimozione del materiale terroso franato.

4. Non sono soggetti a parere o comunicazione il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali od agricole, nei terreni non boscati e non saldi, purchè effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo parere o comunicazione.

5. Non sono soggetti a parere o comunicazione i movimenti di terra necessari per la piantumazione di essenze forestali autoctone all'interno di boschi purchè oggetto di progetti di ricostituzione boschiva approvati dal Servizio Foreste della Regione Puglia.

6. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione piccoli movimenti di terreno, che determinano un volume complessivo movimentato di 3 metri cubi, a condizione che l'intervento:

- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
- b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo V;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 19

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione

1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità podereale e interpodereale e, in particolare, la realizzazione di:

- a) fossette o canalette laterali;
- b) tombini e attraversamenti;
- c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;
- d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;
- e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato.

2. Nell'esecuzione degli interventi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata

ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;

- d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
- e) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.

3. Nell'esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità podereale o interpodereale, comunque consentiti e/o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali effettuati per la manutenzione stessa, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

4. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all'adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti. Non sono soggetti a parere o comunicazione i suddetti interventi attuati dagli Enti competenti in base alla legge forestale e dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, purché realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20

Opere connesse al taglio dei boschi soggetti a comunicazione

1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi

connessi al taglio dei boschi e a quelli di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
- b) la realizzazione di piste temporanee di esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- c) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l'accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
- d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l'avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee di esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.

Art. 21

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere

1. Sono soggetti a parere ai fini del vincolo idrogeologico gli interventi di:
 - a) trasformazione dei boschi e pascoli;
 - b) trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
 - c) realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
 - d) esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere

- e) trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- f) espianto di colture arboree di interesse agrario

Art. 22

Documentazione per i lavori di sistemazione dei terreni agrari e forestali

1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a sistemazione dei terreni agrari e forestali la richiesta va corredata con la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell'Allegato 2.
2. Per ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell'Allegato 2.

CAPO V

TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICO - EDILIZIO

Art. 23

Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione

1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a condizione che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati, nonché gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportino variazioni dell'involucro edilizio.
2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma va inteso quanto già riportato all'art. 17 comma 2.

3. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari alla sostituzione stessa.

5. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

6. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica e privata incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Art. 24

Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione

1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, verande e tettoie a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;

- b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
- d) le verande non amplino le sagome degli edifici;
- e) le tettoie, di modeste dimensioni (max 4 x 3 m), collegate al fabbricato esistente, siano aperte su 3 lati ed i supporti di sostegno richiedano scavi limitati al loro diametro.

2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. Non sono soggetti a parere o a comunicazione l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua a condizione che:

- a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
- b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

- e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano gli sversamenti in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. Non sono soggetti a parere o a comunicazione l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per acqua, per GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi a condizione che:

- a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

5. Non sono soggetti a parere o a comunicazione l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie a condizione che:

- a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
- b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti in relazione alle loro dimensioni;

- c) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

6. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:

- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
- b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
- c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

7. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:

- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di trasformazioni di destinazione dei terreni vincolati;
- b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori,

fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 25

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione

1. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali e purché, per ciascuna opera o movimento di terreno, siano rispettate le norme tecniche speciali indicate ai commi seguenti. Restano ferme eventuali prescrizioni così come disciplinato dall'Allegato 2.

2. È soggetta a comunicazione la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che:

- a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

3. Sono soggetti a comunicazione La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che:

- a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni.

4. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'al-

tezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.

5. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente alle stesse condizioni dell'art. 17 comma 2.

6. Sono soggetti a comunicazione la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:

- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
- b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità e massimo 100 metri di lunghezza;
- c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

7. É soggetta a comunicazione l'installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 24 comma 3.

8. É soggetta a comunicazione l'installazione, nei territori non boscati, di serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 8 a 15 metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 24 comma 4.

9. É soggetta a comunicazione l'installazione, nei territori non boscati, di fosse biologiche o altri

impianti di depurazione delle acque reflue che recapitano le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, della capacità da 8 a 15 metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 24 comma 5.

Art. 26

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere

1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati agli artt. 23, 24 e 25, o da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, é soggetta a parere.

2. Sono in particolare soggetti a parere:

- a) nuove costruzioni (anche all'interno di P.P. o P.D.L.) o l'ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;
- b) nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
- c) ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità pubblica o privata che comportino l'allargamento del piano viario *;
- d) apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali *;
- e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;
- f) l'approvazione di Piani Urbanistici di qualsiasi livello;
- g) discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- h) aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- i) cambi di destinazione d'uso con o senza opere che determinino un incremento dell'esposizione all'eventuale rischio di frana caratteristico dell'area di intervento;
- j) condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti e oleodotti (di lunghezza supe-

- riore a 100 m o di profondità superiore a 1,50 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- k) impianti di smaltimento dei reflui esternamente alla rete fognaria mediante trattamenti vari (sub irrigazione, fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.);
- l) scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- m) linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- n) linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 metri cubi;
- o) opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza superiore a 1,5 m o lunghezza superiore a 10 m;
- p) livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m;
- q) canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche **;
- r) bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide **;
- s) costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo **;
- t) bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- u) impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
- v) disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
- w) opere di captazione di sorgenti;
- x) sistemazione di terreni con opere di drenaggio **;
- y) tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- * esclusione dei lavori pubblici di somma urgenza
 ** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

3. E' vietata la realizzazione di qualsiasi opera edile all'interno di aree boscate salvo quelle tese alla conservazione delle stesse e alla prevenzione incendi.

4. Il parere è rilasciato ove non sia compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare.

Art. 27

Documentazione per i lavori di carattere urbanistico - edilizio

1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a interventi di carattere urbanistico-edilizio la richiesta va corredata con la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell'Allegato 2.
2. Per ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell'Allegato 2.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa la validità dei:
- pareri/parere su opere fisse e non realizzate rilasciati fino al 31/12/2008;
 - pareri/parere su opere amovibili rilasciati sino al 31/12/2011.
2. Gli interventi riguardanti l'ambito agro-forestale dovranno tener conto delle Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

Trovano applicazione, le Prescrizioni di Massima e Polizia forestale, provinciali, per i boschi e terreni sottoposti a vincolo purchè non in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 29

Validità del parere e della comunicazione

1. La validità dei pareri rilasciati per interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio se l'opera non viene realizzata.

Nel caso di opere temporanee ed amovibili il parere ha validità pari alla durata dell'opera autorizzata da rimuovere alla scadenza e comunque non superiore a cinque anni. Il permanere delle condizioni per il rilascio di un nuovo parere al termine della scadenza fissata dal parere originario sarà oggetto di valutazione. E' rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. Laddove occorra salvaguardare gli assetti idrogeologici, deve essere prevista la realizzazione di manufatti distaccati dal piano dell'arenile, in relazione agli eventi meteo marini più sfavorevoli.

Art. 30

Sanzioni

1. Per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in diffor-

mità dell'autorizzazione o parere del vincolo idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del RDL n. 3267/1923.

2. Fermo restando gli aspetti urbanistico - edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, il Servizio Foreste della Regione Puglia, a seguito di richiesta avanzata tramite il SUE (procedura schematizzata al punto 5 dell'Allegato 1), esprime parere di compatibilità idrogeologica, per gli interventi di cui al comma 1, dettandone le prescrizioni del caso.

3. In presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi (anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo), il Servizio Foreste della Regione Puglia può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all'art. 24 del RDL n. 3267/1923.

4. Per i movimenti di terra disciplinati dagli artt. 19, 20 e 25, eseguiti senza aver inoltrato la prescritta comunicazione, il Servizio Foreste della Regione Puglia - limitatamente al vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 - si esprime dettando le prescrizioni del caso. L'esecutore dovrà comunque corrispondere la sanzione amministrativa minima prevista dall'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora venga accertata la non compatibilità idrogeologica dell'intervento, dovrà essere effettuato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2015

VENDOLA

ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure

1. Parere per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (art. 21)

Le istanze di parere relative ad opere riguardanti attività agricole e silvo-pastorali (art. 21 del presente Regolamento) devono essere inoltrate, complete della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente. Il Servizio Foreste della Regione Puglia, entro il termine massimo di 120 giorni, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente, all'interessato ed al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.

2. Comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (artt. 19 e 20)

Per gli interventi di cui agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento, per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente; analoga comunicazione, senza allegati, va trasmessa dall'interessato al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 45 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute all'interessato, indicazioni e/o prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia.

3. Parere per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 26)

Ai sensi della normativa vigente in materia, le istanze di parere relative all'esercizio dell'attività edilizia (art. 26 del presente Regolamento) devono essere inoltrate, da parte degli interessati, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune territorialmente competente, che deve fornire al richiedente *"una risposta tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte"* (art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* e ss.mm.ii.). Il SUE competente, successivamente, trasmette l'istanza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria (Allegato 2), alla Regione Puglia - Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. Il Servizio foreste della Regione Puglia, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente al SUE in quanto parere endoprocedimentale.

4. Comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 25)

Per gli interventi di cui all'art. 25 del presente Regolamento per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla al SUE del Comune territorialmente competente unitamente alla pratica edilizia relativa all'intervento. Questo deve successivamente trasmettere la comunicazione, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia – Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può essere autorizzata dal SUE competente decorsi 45 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute indicazioni e/o prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia.

5. Parere per autorizzazioni in sanatoria

Ai sensi della normativa vigente in materia, le istanze di parere per autorizzazioni in sanatoria devono essere inoltrate, da parte degli interessati, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune territorialmente competente, che deve fornire al richiedente *“una risposta tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte”* (art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss.mm.ii.). Il SUE competente, successivamente, trasmette l'istanza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria (Allegato 2), al Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. Il Servizio foreste della Regione Puglia, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente al SUE in quanto parere endoprocedimentale.

ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze

1. La documentazione da allegare alle istanze aventi per oggetto la realizzazione di un intervento compreso fra quelli di cui agli articoli n. 20 e n. 21 del R.D. 1126/1926, deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento, delle modifiche che lo stesso induce al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e delle connotazioni agro-forestali del soprassuolo. La documentazione, oltre a illustrare le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente descrivere lo stato dei luoghi circostanti in un congruo raggio e come le opere in progetto potranno interferire sui luoghi predetti. Le dimensioni areali del raggio da considerare sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle diverse situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere debitamente datata, vistata e firmata, in originale su tutte le copie, dal Richiedente e dai Tecnici competenti.

3. La relazione geologica, da allegare alla richiesta (sia nel caso di istanze di parere che nel caso delle semplici comunicazioni di inizio lavori), deve contenere fra l'altro l'ubicazione su stralcio di CTR, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna con indicazioni puntuali sul sito e sull'area circostante, relative ai seguenti aspetti:

- caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici, definiti in base a rilevamento geologico di dettaglio;
- analisi delle proprietà meccaniche dei terreni, eventualmente con riferimenti a specifiche indagini geognostiche delle quali deve essere indicata e riportata l'esatta ubicazione, se non realizzate nel sito di interesse, e le modalità di esecuzione delle stesse;
- assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno di rischio di esondazione;
- fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto) e condizioni di stabilità dei terreni, con riferimenti alla perimetrazione delle aree in dissesto;
- caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;
- sismicità;
- valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso, con riferimento specifico alle modifiche indotte dalle opere al regime idrogeologico dei terreni interessati;
- indicazione dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ed eventuale classificazione dell'area di interesse;
- considerazioni conclusive che valutino esplicitamente il complesso opere/terreno in riferimento a potenziali instabilità del versante a breve e a lungo termine (con particolare riguardo alla porzione di pendio nell'intorno del fabbricato).

4. L'elaborato progettuale deve adeguatamente motivare, descrivere e rendere facilmente comprensibili le scelte effettuate, deve assicurare la qualità dell'opera, la

rispondenza alle finalità relative, il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dal quadro normativo e dallo stato dell'arte. L'elaborato deve inoltre comprendere:

- a) idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico. Planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- b) i profili topografici del terreno nelle situazioni *ante-operam* e *post-operam* con rappresentazione grafica sovrapposta dei movimenti di terra da effettuare e delle opere da realizzare (dimensionate e quotate). I suddetti profili, da realizzarsi a scala di dettaglio, devono estendersi ad una distanza dall'area di intervento che risulti significativa per la ricostruzione della morfologia del versante;
- c) destinazione urbanistica dell'area;
- d) relazione tecnica che deve contenere e descrivere:
 - i. le opere eseguite e/o da eseguirsi;
 - ii. la quantificazione e descrizione dei movimenti di terra già realizzati e/o da realizzare (distinguendo scavi e riporti);
 - iii. la descrizione delle caratteristiche tecniche di tutte le opere accessorie e di sistemazione esterna realizzate o da realizzare, con indicazione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - iv. la quantificazione della superficie da esse interessata;
 - v. le modalità di smaltimento del materiale di risulta degli scavi (art. 7)
 - vi. l'impatto dei lavori sull'assetto vegetazionale del sito;
 - vii. la tipologia delle opere di fondazione, in accordo con le prescrizioni contenute nella relazione geologica.
- e) la relazione tecnica, in casi particolari, che deve contenere e descrivere:
 - viii. parere Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
 - ix. parere dell'Autorità di Bacino;
 - x. parere Ufficio Parchi – Regione Puglia;
 - xi. altri eventuali pareri già acquisiti.

5. Il supporto cartografico su stralcio di CTR (1:5000), di cui alla lettera a) del precedente comma 4, deve riportare l'indicazione puntuale del sito. La documentazione fotografica deve essere completa e rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda, o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta).

6. Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessate da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di coltri eluviali e detritiche, deve essere prodotta un'analisi di stabilità del versante ante e post operam. Tale analisi, estesa a una porzione significativa del versante, deve tenere conto del carico esercitato dalle opere da realizzare o già realizzate, inclusi eventuali muri di sostegno o opere di sistemazione esterna del terreno, e deve essere

basata su metodologie analitiche che utilizzino i rispettivi profili topografici ed i parametri fisico meccanici dei terreni, ricavati da specifiche e documentate prove di laboratorio effettuate su campioni indisturbati opportunamente prelevati in sito e rappresentative dei terreni affioranti e dei terreni di imposta di eventuali fondazioni.

7. Le analisi di stabilità ante e post operam, di cui al precedente comma 6, devono concludersi con il calcolo dei rispettivi fattori di sicurezza e devono tenere conto della sismicità dell'area.

8. Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di terreni litoidi deve essere prodotta una caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso. Tale analisi ha lo scopo di valutare i caratteri geologico-strutturali dell'ammasso roccioso (giunti, fessurazioni, stratificazioni ecc.).

9. Per gli interventi che ricadono in aree soggette a media ed alta pericolosità idraulica così come individuate negli elaborati P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia, la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità idraulica/idrogeologica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'intervento da realizzare e dimostrare che gli interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio.

10. Il progettista deve dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti (nuovi lavori e/o opere oggetto di parere ai sensi del R.D.L. 3267/23 per richiesta di condono edilizio) tenendo conto della relazione geologica, di cui al comma 3, il cui scopo è quello di descrivere compiutamente l'ambiente geologico individuando i fattori di criticità e definendo il modello geologico dell'area di intervento ante e post operam con particolare riferimento alle problematiche di difesa del suolo, stabilità dei versanti, rischio idrogeologico, fenomeni erosivi e rischio di esondazione. Nei casi in cui l'intervento rientri nei punti 6, 8 e 9 dell'Allegato 2 dovranno essere prodotti gli studi specifici così come stabilito dalle NTA dei PAI vigenti.

11. Nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata (art. 7)

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Emanuele GIORDANO

Regione Puglia – Servizio Foreste - Dirigente del Servizio

Dott. Agr. Pasquale SOLAZZO

Regione Puglia – Servizio Foreste - Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali

Dott. Agr. Francesco REGA

Regione Puglia – Servizio Foreste - P.O. 'Vincolo idrogeologico, ricerca e comunicazione istituzionale'

Dott. Geol. Francesco FRATTARUOLO

Regione Puglia – A.R.I.F. - Consulente tecnico

Geom. Emanuele ANZIVINO

Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Foggia - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Dott. For. Antonio DEL PRETE

Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Brindisi - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Dott. Agr. Vincenzo DI CANIO

Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Bari - A.P. 'Raccordo Politiche Forestali'

Dott. For. Gian Luca ELIA

Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Lecce - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Ing. Nunzia SCHIRANO

Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Taranto - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Capo I**Ambito e definizioni**

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Art. 2 - Definizioni

Capo II**Norme tecniche generali**

Art. 3 - Criteri di attuazione degli interventi

Art. 4 - Regimazione delle acque

Art. 5 - Indagini geologiche

Art. 6 - Scavi e riporti di terreno

Art. 7 - Materiali di risulta

Art. 8 - Opere di contenimento del terreno

Art. 9 - Interventi strutturali e non strutturali

Capo III**Tutela delle aree forestali ed agrarie**

Art. 10 - Taglio boschivo

Art. 11 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

Art. 12 - Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e foglie

Art. 13 - Esercizio e limitazione del pascolo

Art. 14 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari

Art. 15 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

Art. 16 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

Capo IV**Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali**

Art. 17 - Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti a parere o comunicazione

Art. 18 - Altre opere e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione

Art. 19 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione

Art. 20 - Opere connesse al taglio dei boschi soggetti a comunicazione

Art. 21 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere

Art. 22 - Documentazione per i lavori di sistemazione dei terreni agrari e forestali

Capo V**Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico - edilizio**

Art. 23 - Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione

Art. 24 - Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione

Art. 25 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione.

Art. 26 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere

Art. 27 - Documentazione per i lavori di carattere urbanistico - edilizio

Capo VI**Norme transitorie e finali**

Art. 28 - Disposizioni transitorie

Art. 29 - Validità del parere e della comunicazione.

Art. 30 - Sanzioni

ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure.

ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 10

**Regolamento sull'organizzazione regionale art. 14
L.R. 28-12-1994 n. 36"**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.380 del 03/03/ 2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

**IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:**

Il paragrafo 4 "Area Gestione Servizio Farmaceutico" è soppresso.

Il paragrafo 1 "Ospedale" nella sezione dedicata alla U.O. "Farmacia Ospedaliera" è soppresso.

Al paragrafo 4 "Ospedale" si aggiunge il punto 4 denominato "Dipartimento Farmaceutico" articolato come segue.

Il Dipartimento Farmaceutico assolve alle funzioni di governo del processo di assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera, collaborando alla definizione di una politica del farmaco interna coerente con gli obiettivi dati dalla Regione Puglia alle Direzioni Generali.

Il Dipartimento Farmaceutico della ASL si articola in:

- a) U.O.C. Area Gestione Servizio Farmaceutico;
- b) U.O.C. Farmacia Ospedaliera.

Le Direzioni di U.O.C. gestiscono e coordinano le risorse e le attività delle strutture afferenti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello dipartimentale.

a) U.O.C. Area Gestione Servizio Farmaceutico

La U.O.C. Area Gestione Servizio Farmaceutico ha competenze territoriali e garantisce le seguenti attività attraverso il modello organizzativo definito con gli indirizzi regionali in tema di atto aziendale:

Farmacovigilanza:

1. farmacovigilanza e dispositivo vigilanza;
2. vigilanza sulle case di cura private accreditate e non, sulle strutture residenziali per anziani e disabili, sulle case protette e gli istituti di pena per quanto attiene la corretta gestione del farmaco e delle sostanze stupefacenti;
3. rapporti con le Commissioni conformi alle normative ed adempimenti successivi;
4. partecipazione a periodici incontri con i Direttori di Distretto finalizzati all'avvio di iniziative mirate alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa farmaceutica;
5. definizione di linee guida, protocolli, percorsi terapeutici mirati all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci nelle patologie a più alto impatto epidemiologico/economico;
6. definizione di linee guida, protocolli ed organizzazione, di concerto con l'ufficio formazione della ASL, di corsi di formazione interdisciplinari, in ambito territoriale, su tematiche tecnico-professionali e manageriali al fine di migliorare la performance delle diverse articolazioni;
7. consulenza farmacologica sull'uso dei farmaci e collaborazione professionale con gli operatori sanitari dei presidi e servizi dell'Azienda;
8. funzioni didattiche e di collaborazione per la realizzazione di programmi di insegnamento in ambito farmaceutico; realizzazione di corsi ECM in ambito farmaceutico.

Vigilanza Ispettiva su Farmacie Pubbliche e Private:

1. accettazione mensile delle ricette SSN, verifica dei relativi documenti contabili e liquidazione della spesa farmaceutica convenzionata;
2. attività connessa al funzionamento della Commissione ispettiva su: farmacie pubbliche (comuni) e private, ospedaliere, esercizi di vicinato

- (parafarmacie) e depositi all'ingrosso di specialità medicinali e gas medicali;
3. attività istruttoria in materia di farmacia, inclusi gli aspetti amministrativi (apertura e chiusura esercizio, gestione provvisoria ed ereditaria, trasferimento titolarità, trasferimento locali, ricette stranieri, cassa marittima e quant'altro previsto dalle normative vigenti);
 4. tenuta e gestione dei registri concernenti i titolari delle farmacie, i direttori responsabili, i collaboratori ed i praticanti; predisposizione delle certificazioni connesse alla materia di competenza;
 5. vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della Convenzione Nazionale in materia di assistenza farmaceutica e delle disposizioni regionali ed aziendali (Controlli tecnico - sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche, Commissione Farmaceutica Aziendale per la valutazione prescrizioni farmaceutiche DPR 371/98, Istruzione delle pratiche e rapporti con la Commissione Farmaceutica Regionale);
 6. informazione alle farmacie convenzionate pubbliche e private, nonché agli stessi operatori professionali dell'ASL, riguardante modifiche e/o introduzione di nuove disposizioni normative in tema di assistenza farmaceutica;
 7. distruzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e veleni, gestione della documentazione, trasmissione agli interessati nonché agli organi competenti dei verbali di distruzione; vidimazione dei registri stupefacenti (farmacie e depositi ricadenti sul territorio Aziendale) ai sensi della normativa vigente;
 8. realizzazione di corsi ECM in ambito farmaceutico.

Farmacoepidemiologia:

1. monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale;
2. attuazione dei correttivi per il suo contenimento nonché attività di studio, analisi e di controllo quali-quantitativo delle prescrizioni farmaceutiche;
3. rilevazione ed elaborazione dei dati prescrittivi MMG rilevabili dalle ricette SSN spedite dalle farmacie private e convenzionate della provincia; ricognizione e controllo piani terapeutici specialistici;
4. attuazione e/o partecipazione alla stesura di percorsi terapeutici mirati all'utilizzo appropriato dei farmaci nelle patologie di frequente riscontro nella pratica medica;
5. supporto ad attività programmatrice organizzativa e di gestione, finalizzata sia alla evidenziazione di aree di distorsione prescrittiva, sia di patologie emergenti;
6. predisposizione di flussi informativi rivolti ai Direttori ed al personale di Distretto S.S. dei dati comparativi della Spesa Farmaceutica Convenzionata;
7. predisposizione di flussi informativi richiesti da Ministero, Regione, Azienda ASL ed altri organi;
8. attività delle Commissioni "Appropriatezza Prescrittiva Distrettuali" per la valutazione delle prescrizioni non conformi alle normative ed adempimenti successivi;
9. programmazione di periodici incontri con i Direttori di Distretto, in collaborazione con i Referenti dei Distretti, finalizzati all'avvio di iniziative mirate alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa farmaceutica;
10. supporto ad indagini statistiche ed epidemiologiche su criteri e modalità d'uso dei farmaci e del materiale sanitario erogato in regime SSN;
11. realizzazione di corsi ECM in ambito farmaceutico.

Assistenza Farmaceutica Territoriale:

1. coordinamento e gestione delle farmacie territoriali distrettuali afferenti a ciascuna U.O.S. per approvvigionamento ed erogazione dei farmaci e dei dispositivi medico-chirurgici destinati alla distribuzione diretta ai pazienti aventi diritto e alle strutture sanitarie aziendali territoriali e alle case circondariali;
2. gestione monitoraggio Registri AIFA ed alimentazione Flussi;
3. collaborazione con l'Area Gestione del Patrimonio per la stesura dei capitolati tecnici di gara;
4. gestione economico-amministrativa dei magazzini farmaceutici territoriali;
5. rilevazione e monitoraggio continuo dei dati di consumo e delle giacenze per una corretta gestione integrata delle scorte;
6. indagini di farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia;

7. partecipazione alla commissione per il repertorio aziendale dei dispositivi medici (R.D.A.);
8. gestione campioni per sperimentazione clinica da parte della Medicina Generale;
9. elaborazione periodica performance delle farmacie territoriali.

b) *U.O.C. Farmacia Ospedaliera*

La U.O.C. Farmacia Ospedaliera è allocata presso il presidio ospedaliero di riferimento provinciale definito con atto aziendale e assolve alle seguenti funzioni:



1. programmazione e coordinamento assistenza farmaceutica all'interno dei PP.OO. ASL;
2. predisposizione capitolati tecnici in collaborazione con Area Gestione Patrimonio;
3. distribuzione farmaci, presidi medico-chirurgici e materiale sanitario in genere alle UU.OO. del P.O.;
4. erogazione farmaci del primo ciclo alle dimissioni del paziente;
5. acquisizione farmaci in urgenza e fuori prontuario;
6. gestione logistica e informatica dei magazzini;
7. controllo quali-quantitativo dei beni in entrata e uscita;
8. verifica della congruità delle richieste e l'appropriatezza delle prescrizioni delle UU.OO.;
9. monitoraggio trend di consumo dei farmaci con predisposizione dei report per le UU.OO.;
10. promozione della corretta formulazione dei piani terapeutici da inserire nel sistema informativo regionale;
11. attività collaborativa di ispezione presso le UU.OO.;
12. assicurazione dell'aderenza agli indirizzi aziendali stabiliti dalle Commissioni aziendali;
13. all'allestimento di preparati galenici come da F.U. e a preparazioni galeniche magistrali per nutrizione parenterale totale e off label in pediatria;
14. all'allestimento centralizzato di farmaci antiblastici e radiofarmaci, in conformità alle norme di buona pratica clinica ed alle raccomandazioni ministeriali;
15. monitoraggio prescrizioni ospedaliere con richiesta nominativa motivata (farmaci innovativi ad alto costo, farmaci con monitoraggio AIFA, farmaci con nota AIFA);
16. aggiornamento e manutenzione registri AIFA; aggiornamento repertorio DM assicurando la qualità dei dati nella trasmissione dei flussi di cui al D.M. 2007;
17. pianificazione degli interventi di ordine economico/gestione e tecnico-professionale;
18. counselling ai pazienti per favorire l'aderenza terapeutica;
19. partecipazione alla stesura di PDTA e a studi di farmacoutilizzazione e farmacoepidemiologia in ambiente ospedaliero;
20. partecipazione ai programmi di sorveglianza sanitaria e sicurezza degli operatori, ai programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere.

La U.O.C. Farmacia Ospedaliera garantisce l'attività in tutti i presidi ospedalieri della ASL.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2015

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza